

32

DISCIPLINA

Ultimo aggiornamento: 4 aprile 2019

INDICE

Normativa

L. 27.4.1982, n. 186, artt. 13, 32, 33 e 34
R.D.Lgs. 31.5.1946, n. 511
D.P.R. 16.9.1958, n. 916, art. 59
R.D. 26.6.1924, n. 1054, art. 5
L. 13.4.1988, n. 117, art. 9
L. 23.2.2006, n. 109, art. 30 e 31
L. 12.1.1991, n. 13, art. 1 e 2

Criteri

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza (*Decreto del 6 febbraio 2006, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2006*) artt. 39-43

Criteri per la valutazione dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali dei magistrati amministrativi

Delibera del 15 gennaio 2016

Criteri per il monitoraggio previsto dall'art. 2 bis della delibera 15 gennaio 2016

Delibera del 9 giugno 2017

Norme generali per il conferimento o l'autorizzazione di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati amministrativi

Delibera del 18 dicembre 2001

Proposta di iniziativa legislativa in materia di disciplina dei magistrati amministrativi

Delibera dell'8 febbraio 2013, come integrata dalla delibera 6 novembre 2015

NORMATIVA

L. 27.4.1982, n. 186

Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile 1982, n. 117)

Art. 13. *Attribuzioni del consiglio di presidenza.*

Il consiglio di presidenza:

1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

2) disciplina con regolamento interno il funzionamento del consiglio;

3) formula proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali amministrativi regionali;

4) predispone elementi per la redazione della relazione del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo articolo 31;

5) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato;

6) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali divisi in sezioni;

6-bis) determina i criteri e le modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati ⁽¹⁰⁾.

Esso inoltre delibera:

1) sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;

2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati;

3) sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni, in modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi;

4) sulle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali amministrativi regionali e sulla eventuale divisione in sezioni dei tribunali stessi;

5) sulla dispensa, in casi eccezionali e per motivate ragioni, dalla osservanza dell'obbligo di cui al successivo articolo 26, sempre che la assegnazione di sede non sia avvenuta a domanda;

6) sulle piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, sentito il consiglio di amministrazione;

7) sui criteri per la formazione delle commissioni speciali;

8) sul collocamento fuori ruolo;

9) su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei magistrati sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I provvedimenti di cui ai numeri 3), 5) e 7) sono adottati con decreto del presidente del Consiglio di Stato; quelli di cui ai numeri 6) e 8) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; quelli di cui al n. 4), nonché quelli di cui all'articolo 20, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ai magistrati di cui alla presente legge si applica l'articolo 5 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054 . Il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale è richiesto dal consiglio di presidenza.

Il consiglio di presidenza può disporre ispezioni sui servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.

(10) Numero aggiunto dall'art. 19, L. 21 luglio 2000, n. 205.

Art. 32. Disciplina.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano ai magistrati le norme previste per i magistrati ordinari in materia di sanzioni disciplinari e del relativo procedimento.

Art. 33. Titolarità dell'azione disciplinare ed istruttoria del procedimento.

Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente del Consiglio di Stato.

Il consiglio di presidenza, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di apertura di procedimento disciplinare, affida ad una commissione, composta da tre dei suoi componenti, l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro 30 giorni.

Sulla base delle risultanze emerse, il consiglio di presidenza provvede a contestare i fatti al magistrato con invito a presentare entro 30 giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica la commissione prevista dal secondo comma di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro 90 giorni con deposito dei relativi atti presso la segreteria del consiglio di presidenza. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'interessato.

Art. 34. *Decisione del procedimento disciplinare.*

Il presidente del Consiglio di Stato, trascorso comunque il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, fissa la data della discussione dinanzi al consiglio di presidenza con decreto da notificarsi almeno quaranta giorni prima all'interessato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.

Nella seduta fissata per la trattazione, il componente della commissione di cui al secondo comma dell'articolo precedente, più anziano nella qualifica, svolge la relazione. Il magistrato inquisito ha per ultimo la parola ed *ha facoltà di farsi assistere da altro magistrato*¹.

¹ Con sentenza del 27 marzo 2009 n. 87 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, secondo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, nella parte in cui esclude che il magistrato amministrativo, sottoposto a procedimento disciplinare, possa farsi assistere da un avvocato.

R.D.Lgs. 31.5.1946, n. 511

TITOLO II

Della disciplina della magistratura

Sezione I

Della sorveglianza sui magistrati.

13. Poteri di sorveglianza spettanti al Ministro.

14. Poteri di sorveglianza sui magistrati giudicanti.

15. Poteri di sorveglianza del presidente e del pretore in udienza.

16. Poteri di sorveglianza sui magistrati requirenti.

Sezione II

Della disciplina dei magistrati.

17. Disposizione generale.

18. Responsabilità disciplinare dei magistrati.

19. Sanzioni disciplinari.

20. Ammonimento.

21. Altre sanzioni disciplinari.

Capo

Del procedimento disciplinare.

27. Titolarità dell'azione disciplinare.

28. Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile o penale.

29. Effetti disciplinari dei giudicati penali.

30. Sospensione del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare.

31. Sospensione preventiva del magistrato sottoposto a procedimento penale.

32. Istruttoria nel procedimento disciplinare.

33. Chiusura dell'istruzione.

34. Discussione nel giudizio disciplinare.

35. Sentenza disciplinare.

36. Corresponsione degli arretrati al magistrato sospeso.

37. Impugnazioni delle decisioni dei Tribunali disciplinari.

38. Disposizione speciale per gli uditori.

IV

R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511

Guarentigie della magistratura.

Publicato nella Gazz. Uff. 22 giugno 1946, n. 136.

Sezione II

Della disciplina dei magistrati.

Art. 17.*Disposizione generale.*

I magistrati non possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari se non nei casi e nelle forme previsti dal presente decreto.

(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).

Art. 18. Responsabilità disciplinare dei magistrati.

Il magistrato che manchi ai suoi doveri, o tenga in ufficio o fuori una condotta tale, che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario, è soggetto a sanzioni disciplinari secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).

Art. 19. Sanzioni disciplinari.

Le sanzioni disciplinari sono:

- 1) l'ammonimento;
- 2) la censura;
- 3) la perdita dell'anzianità;
- 4) la rimozione;
- 5) la destituzione.

Le sanzioni disciplinari, ad eccezione dell'ammonimento, devono essere precedute dal procedimento disciplinare stabilito, dal presente decreto, salvo quanto è disposto dall'art. 38 relativamente agli uditori.

Il magistrato, al quale è attribuito un fatto che può importare una delle sanzioni previste nei nn. 4 e 5 del presente articolo, non ha diritto di sottrarsi al procedimento disciplinare e ai conseguenti provvedimenti per effetto delle sue dimissioni, che il Ministro per la grazia e giustizia ⁽¹⁸⁾ ha facoltà di respingere.

(18) Ora Consiglio superiore della magistratura, ai sensi dell'art. 10, L. 24 marzo 1958, n. 195.

(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).

Art. 20. Ammonimento.

L'ammonimento consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del magistrato all'osservanza dei suoi doveri.

Esso, quando non sia conseguente ad un procedimento disciplinare, è disposto dal Ministro per la grazia e giustizia o dal magistrato che ha il potere di sorveglianza ⁽²¹⁾.

L'ammonimento è rivolto oralmente dal capo gerarchico immediato, il quale ne redige verbale, trasmettendone copia al Ministero.

Entro i successivi trenta giorni il magistrato cui fu rivolto l'ammonimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).

Art. 21. Altre sanzioni disciplinari.

La censura consiste in un biasimo formale per la trasgressione accertata a carico del magistrato.

Il provvedimento che infligge la censura è eseguito dal capo gerarchico immediato del magistrato.

Il magistrato che esegue il provvedimento redige verbale, con la indicazione della trasgressione commessa. Copia del verbale è trasmessa al Ministero.

La perdita dell'anzianità può estendersi da due mesi a due anni, ed ha per effetto il ritardo, di durata corrispondente a quella della sanzione inflitta, nella ammissione ad esami, concorsi e scrutini, e nelle promozioni.

Lo spostamento nel ruolo, conseguente alla perdita dell'anzianità, non può essere inferiore ad un quarantesimo, né superiore ad un decimo dei posti di organico del relativo grado, ed è determinato dallo stesso Tribunale disciplinare.

Il Tribunale disciplinare ⁽²⁴⁾, quando infligge una sanzione più grave dell'ammonimento, può stabilire che il magistrato, anche se inamovibile, sia trasferito di ufficio.

La destituzione può comportare la perdita totale o parziale del trattamento di quiescenza, da deliberarsi dallo stesso Tribunale disciplinare.

Il magistrato rimosso o destituito non può essere riammesso in servizio.

In ogni caso, rimane fermo il disposto dell'art. 155, primo e secondo capoverso del vigente ordinamento giudiziario.

Vedi anche art. 61, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

(24) Ora, sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

(25) Ora, sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).

Capo IV

Del procedimento disciplinare.

Art. 27. *Titolarità dell'azione disciplinare.*

La azione disciplinare è promossa, su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, dal pubblico Ministero presso il Tribunale disciplinare competente.

(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto.)

Art. 28. *Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile o penale.*

Il procedimento disciplinare è promosso indipendentemente dall'azione civile o penale che procede dal medesimo fatto, od anche se il procedimento civile o penale è in corso.

Nel caso in cui il magistrato sia sottoposto a procedimento penale, si applicano gli artt. 3 del Codice di procedura penale² e 31 del presente decreto. Qualora nei confronti del magistrato sia pronunciata sentenza penale, si applica l'art. 29 del presente decreto.

(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).

² Si riporta il testo dell'abrogato art. 3 c.p.p. 1930:

(Rapporti concernenti reati che risultano in procedimenti civili, amministrativi o disciplinari).

Quando nel corso di un giudizio civile apparisce alcun fatto, nel quale può ravvisarsi un reato perseguibile d'ufficio, il giudice deve farne rapporto al procuratore del Re, trasmettendogli le informazioni e gli atti occorrenti. Altrettanto deve fare trattandosi di reato non perseguibile d'ufficio, qualora sia presentata querela, richiesta o istanza all'autorità competente.

Se viene iniziata l'azione penale, e la cognizione del reato influisce sulla decisione della controversia civile, il giudizio civile è sospeso, quando la legge non dispone altrimenti, fino a che sia pronunciata nell'istruzione la sentenza di proscioglimento non più soggetta a impugnazione o nel giudizio la sentenza la sentenza irrevocabile, ovvero sia divenuto esecutivo il decreto di condanna.

Le disposizioni precedenti si applicano anche ai giudizi davanti alle giurisdizioni amministrative e ai giudizi disciplinari davanti alle pubbliche Autorità.

Quando l'azione penale è già in corso, il giudice civile o amministrativo o la pubblica Autorità che procede disciplinarmente ordina la sospensione del giudizio.

Art. 29. Effetti disciplinari dei giudicati penali.

Il magistrato incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale, ovvero condannato alla reclusione per delitto non colposo, diversa da quelli previsti dagli artt. 581, 582 capv. 594 e 612 prima parte del Codice penale, è destituito di diritto, e può, con le forme stabilite per il procedimento disciplinare, essere privato in tutto o in parte del trattamento di quiescenza.

Il magistrato che, negli stessi casi, viene prosciolto dal giudice penale con sentenza, pronunciata nell'istruzione o nel giudizio, per insufficienza di prove o per una causa estintiva del reato ovvero per impromovibilità o improseguibilità dell'azione penale, deve sempre essere sottoposto al procedimento disciplinare.

In tutti gli altri casi di condanna o di proscioglimento, il Ministro decide se deve farsi luogo a procedimento disciplinare.

Nel procedimento disciplinare fa sempre stato l'accertamento dei fatti che formarono oggetto del giudizio penale, risultanti dalla sentenza passata in giudicato.

(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).

Art. 30. Sospensione del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare.

All'inizio o nel corso del procedimento, il Tribunale disciplinare ⁽³²⁾, su richiesta del Ministro o del pubblico Ministero presso il Tribunale stesso, può, sentito l'incolpato, disporre la sospensione provvisoria dalle funzioni e dallo stipendio.

Al magistrato sospeso, od alla moglie ed ai figli minorenni, può essere attribuito un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

In caso di urgenza, i provvedimenti di cui ai precedenti commi possono essere adottati con decreto del Ministro, il quale però deve richiedere contemporaneamente il giudizio disciplinare ⁽³³⁾.

Il Tribunale disciplinare ⁽³⁴⁾ può, anche di ufficio, revocare la sospensione, o concedere l'assegno alimentare negato o modificare la misura di quello concesso.

Contro i provvedimenti emanati dal Consiglio giudiziario ai sensi dei precedenti commi, è ammesso ricorso alla Corte disciplinare, da parte dell'incolpato o del pubblico Ministero presso il Tribunale disciplinare entro cinque giorni dalla comunicazione, e da parte del Ministro entro venti giorni dalla comunicazione stessa.

Il ricorso non ha effetto sospensivo ed è presentato a norma dell'art. 37.

(32) Ora sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

(33) Vedi ora art. 57, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

(34) Ora sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).

Art. 31. Sospensione preventiva del magistrato sottoposto a procedimento penale.

Il magistrato sottoposto a procedimento penale è sospeso di diritto dalle funzioni e dallo stipendio, e collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal giorno in cui è stato emesso contro di lui mandato o ordine di cattura.

Qualora l'arresto sia avvenuto senza ordine o mandato, la sospensione decorre dal giorno dell'arresto se l'autorità giudiziaria ha ritenuto che l'imputato deve rimanere in istato di detenzione a norma dell'art. 246 del Codice di procedura penale.

Il magistrato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo può, con provvedimento del Ministro per la grazia e giustizia, essere provvisoriamente sospeso dalle funzioni e dallo stipendio ⁽³⁶⁾.

Il Ministro per la grazia e giustizia può concedere al magistrato sospeso, o alla moglie e ai figli minorenni di lui, un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo ⁽³⁷⁾.

In caso di sentenza di proscioglimento il magistrato riacquista il diritto agli stipendi e assegni non percepiti, detratta la somma corrisposta per assegno alimentare, salvo che, essendo istituito o istituendosi il procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sia altrimenti disposto ⁽³⁸⁾

(36) Vedi ora art. 58, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

(37) Vedi ora art. 58, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

(38) La Corte costituzionale, con sentenza 3-22 luglio 2003, n. 264 (Gazz. Uff. 30 luglio 2003, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).

Art. 32. Istruttoria nel procedimento disciplinare.

Il pubblico Ministero procede in via sommaria alla istruttoria, o richiede l'istruzione formale al presidente del Tribunale disciplinare ⁽⁴⁰⁾.

Quando debba procedersi ad istruzione formale, le funzioni di istruttore sono conferite dal presidente ad uno dei componenti del Tribunale disciplinare.

Per l'istruzione si osservano, in quanto compatibili, le norme relative alla istruzione dei procedimenti penali.

Il pubblico Ministero o il commissario istruttore per gli atti da compiersi fuori della sua residenza, può richiedere un altro magistrato superiore in grado o più anziano del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare.

I periti e i testimoni sono sentiti previa prestazione del giuramento, nel modo indicato dagli artt. 142, 316 e 449 del Codice di procedura penale.

Sono applicabili, quanto ai periti e ai testimoni, le disposizioni degli artt. 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del Codice penale.

(40) Vedi ora art. 59, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).

Art. 33. Chiusura dell'istruzione.

Compiuta la istruzione, il pubblico Ministero formula le sue richieste, sulle quali il Tribunale disciplinare ⁽⁴²⁾ provvede in Camera di consiglio.

Il Tribunale disciplinare ⁽⁴³⁾ dichiara non farsi luogo a rinvio al dibattimento solo se, su conforme richiesta del pubblico Ministero, ritiene che dalle prove risultino esclusi gli addebiti.

In ogni altro caso, il presidente del Tribunale disciplinare ⁽⁴⁴⁾ fissa, con suo decreto, il giorno della discussione orale, e decide se i testi ed i periti sentiti nella istruzione, o alcuni di essi, debbono essere nuovamente sentiti.

Il decreto è comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata, al pubblico Ministero ed al magistrato, il quale ha diritto di comparire personalmente.

(42) Ora sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

(43) Ora sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

(44) Ora sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).

Art. 34. Discussione nel giudizio disciplinare.

Nella discussione orale un membro del Tribunale disciplinare ⁽⁴⁶⁾, nominato dal presidente fra quelli che non hanno avuto l'incarico di istruttore, fa la relazione.

La discussione ha luogo a porte chiuse. Non è ammessa l'assistenza di difensori o di consulenti tecnici, ma l'incolpato può farsi assistere da altro magistrato, di grado non inferiore a giudice od equiparato ed a consigliere di Corte di appello od equiparato, rispettivamente per i giudizi davanti ai Consigli giudiziari e per quelli davanti alla Corte disciplinare ⁽⁴⁷⁾ ⁽⁴⁸⁾ ⁽⁴⁹⁾.

Si osservano, in quanto compatibili con la natura del procedimento e con le disposizioni del presente decreto, le norme dei dibattimenti penali⁽⁵⁰⁾.

(46) Ora sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

(47) La distinzione non sussiste più, data la competenza della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

(48) La Corte costituzionale, con sentenza 26 maggio-8 giugno 1994, n. 220 (Gazz. Uff. 15 giugno 1994, n. 25, Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, nella parte in cui non consente alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di disporre d'ufficio la nomina di un magistrato difensore. La Corte costituzionale, con sentenza 13-16 novembre 2000, n. 497 (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 48 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, secondo comma, nella parte in cui esclude che il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare possa farsi assistere da un avvocato.

(49) La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 13 aprile 1995, n. 119 (Gazz. Uff. 19 aprile 1995, n. 16, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della *Costituzione*.

(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).

Art. 35. Sentenza disciplinare.

Il Collegio delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove e le conclusioni del pubblico Ministero, sentito per ultimo l'incolpato. Il pubblico Ministero non assiste alla deliberazione in Camera di consiglio.

Se non è raggiunta prova sufficiente delle colpe del magistrato, ma risulta che egli ha perduto nella opinione pubblica la stima, la fiducia e la considerazione richieste dalla sua funzione, può essere deliberata la dispensa dall'ufficio.

(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).

Art. 36. *Corresponsione degli arretrati al magistrato sospeso.*

Quando l'incolpato è, con sentenza definitiva, assolto o condannato a pena diversa dalla rimozione o destituzione, cessa di diritto la sospensione provvisoria eventualmente disposta, e sono corrisposti gli arretrati dello stipendio e degli altri assegni non percepiti.

(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).

Art. 37. *Impugnazioni delle decisioni dei Tribunali disciplinari.*

Avverso le decisioni dei Consigli giudiziari possono ricorrere alla Corte disciplinare l'incolpato, il pubblico Ministero presso il Consiglio ed il Ministro per la grazia e giustizia ⁽⁵³⁾.

Il ricorso deve essere depositato nella segreteria del Consiglio giudiziario che ha emessa la decisione impugnata entro dieci giorni dalla pronuncia. Il termine per il Ministro è di giorni venti dalla comunicazione ⁽⁵⁴⁾.

Se l'incolpato non è presente al dibattimento, il termine decorre per lui dalla comunicazione del dispositivo.

La dichiarazione di impugnazione dell'incolpato può essere presentata anche al proprio superiore gerarchico, e quella del Ministro può essere depositata anche nella segreteria della Corte disciplinare per la magistratura.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

In ogni tempo può essere richiesta, dal Ministro o dall'interessato o, se questi sia morto, da un suo erede o prossimo congiunto, che ne abbia interesse anche soltanto morale, la revisione del procedimento disciplinare, se siano sopravvenuti nuovi fatti, o nuovi elementi di prova, ovvero se risulti che la decisione fu determinata da errore di fatto o da falsità ⁽⁵⁵⁾.

Avverso le sentenze dei Tribunali disciplinari ⁽⁵⁶⁾ non è ammesso alcun altro gravame] ⁽⁵⁷⁾.

(53) Vedi, ora, art. 17 ult. co., *L. 24 marzo 1958, n. 195*.

(54) Vedi, ora, art. 60, *D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916*.

(55) Vedi, anche, art. 62, *D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916*.

(56) Ora sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).

Art. 38. Disposizione speciale per gli uditori ⁽⁵⁸⁾.

Le disposizioni sul procedimento disciplinare non si applicano agli uditori, ai quali le sanzioni previste dal precedente art. 19 sono inflitte con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello nella cui circoscrizione trovasi l'ufficio al quale l'uditore è addetto, fermo il disposto dell'art. 3 per la dispensa di uditori con funzioni giudiziarie.

Si applica il disposto dell'art. 4] ⁽⁵⁹⁾.

(58) Vedi, ora, artt. 4 e 10 n. 3, *L. 24 marzo 1958, n. 195*.

(59) Articolo abrogato dall'art. 31, *D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109*, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto.

D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

Disposizioni di attuazione e di coordinamento della L. 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e disposizioni transitorie.

Publicato nella Gazz. Uff. 25 settembre 1958, n. 232.

Art. 59. Azione disciplinare.

I rapporti relativi a fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare sono trasmessi al Ministro e al Procuratore Generale presso la Corte suprema di cassazione.

Il Ministro promuove l'azione disciplinare mediante richiesta al Procuratore Generale presso la Corte suprema di cassazione.

Il Procuratore Generale inizia l'azione disciplinare richiedendo al Consiglio superiore della magistratura l'istruzione formale, ovvero comunicando allo stesso Consiglio che procede con istruzione sommaria.

Il Procuratore Generale, quando intende promuovere l'azione disciplinare avvalendosi della facoltà attribuitagli dall'art. 14 della legge, ne dà notizia al Ministro dieci giorni prima, indicando sommariamente i fatti per i quali intende procedere. Il Ministro, se ritiene che l'azione disciplinare debba essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al Procuratore Generale anche dopo l'inizio dell'azione stessa.

La comunicazione preventiva di cui al comma precedente non è richiesta quando il Procuratore Generale contesta o chiede che siano contestati nuovi fatti durante il corso dell'istruzione.

L'azione disciplinare non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro o il procuratore generale hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dello addebito disciplinare [\(13\)](#).

La richiesta del Ministro al procuratore generale ovvero la richiesta o la comunicazione del procuratore generale al Consiglio superiore determina a tutti gli effetti l'inizio del procedimento [\(14\)](#).

Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione all'incolpato con la indicazione del fatto che gli viene addebitato. Gli atti istruttori non preceduti dalla comunicazione all'incolpato sono nulli, ma la nullità non può essere più rilevata se non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare [\(15\)](#).

Entro un anno dall'inizio del procedimento deve essere comunicato all'incolpato il decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare. Nei due anni successivi dalla predetta comunicazione deve essere pronunciata la sentenza. Quando i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta [\(16\)](#) [\(17\)](#).

Degli atti compiuti dalla sezione disciplinare è trasmessa copia al Ministro [\(18\)](#).

Il corso dei termini di cui al presente articolo è sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale, ovvero se nel corso del procedimento viene sollevata questione di legittimità costituzionale, e riprende a decorrere rispettivamente dal giorno in cui è pronunciata la sentenza o il decreto indicati nell'articolo 3 del codice di procedura penale, ovvero dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale. Il corso dei termini è altresì sospeso durante il tempo in cui l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, ovvero durante il tempo in cui il procedimento è rinviato a richiesta dell'incolpato [\(19\)](#) [\(20\)](#).

(13) Gli attuali commi settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo così sostituiscono l'originario settimo comma per effetto dell'art. 12, L. 3 gennaio 1981, n. 1.

(14) Gli attuali commi settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo così sostituiscono l'originario settimo comma per effetto dell'art. 12, L. 3 gennaio 1981, n. 1.

(15) Gli attuali commi settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo così sostituiscono l'originario settimo comma per effetto dell'art. 12, L. 3 gennaio 1981, n. 1.

(16) Gli attuali commi settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo così sostituiscono l'originario settimo comma per effetto dell'art. 12, L. 3 gennaio 1981, n. 1.

(17) La Corte costituzionale, con sentenza 12-28 dicembre 1990, n. 579, (Gazz. Uff. 2 gennaio 1991, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 12, quarto comma, L. 3 gennaio 1981, n. 1 - più esattamente, art. 59, nono comma, del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, nel testo sostituito dall'art. 12, quinto comma, della L. 3 gennaio 1981, n. 1, nella parte in cui non estende i termini ivi fissati al procedimento di rinvio.

(18) Gli attuali commi settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo così sostituiscono l'originario settimo comma per effetto dell'art. 12, L. 3 gennaio 1981, n. 1.

(19) Gli attuali commi settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo così sostituiscono l'originario settimo comma per effetto dell'art. 12, L. 3 gennaio 1981, n. 1.

(20) Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).

R.D. 26.6.1924, n. 1054.

Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato

Publicato nella G.U. 7 luglio 1924, n. 158.

Art. 5

I presidenti e i consiglieri di Stato non possono essere rimossi, né sospesi, né collocati a riposo d'ufficio, né allontanati in qualsivoglia altro modo, se non nei casi e con l'adempimento delle condizioni seguenti:

1° non possono essere destinati ad altro pubblico ufficio, se non con loro consenso;

2° non possono essere collocati a riposo di ufficio, se non quando, per infermità o per debolezza di mente, non siano più in grado di adempiere convenientemente ai doveri della carica;

3° non possono essere sospesi, se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri o per irregolare e censurabile condotta;

4° non possono essere rimossi dall'ufficio, se non quando abbiano ricusato di adempiere ad un dovere del proprio ufficio imposto dalle leggi o dai regolamenti; quando abbiano dato prova di abituale negligenza, ovvero, con fatti gravi, abbiano compromessa la loro riputazione personale o la dignità del collegio al quale appartengono.

I provvedimenti preveduti nei paragrafi 2, 3 e 4 di questo articolo debbono essere emanati per decreto reale, sopra proposta motivata del Ministro per l'interno ⁽¹⁵⁾, udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale e dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il limite di età per il collocamento a riposo per il Presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri del Consiglio di Stato, è fissato al compimento degli anni settanta.

(15) Ora, tale attribuzione appartiene al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del R.D. 21 agosto 1931, n. 1030.

L. 13.4.1988, n. 117.

Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati.

Pubblicata nella G.U. 15.4.1988, n. 88.

Art. 9. Azione disciplinare.

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento, salvo che non sia stata già proposta, entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 5. Resta ferma la facoltà del Ministro di grazia e giustizia di cui al secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione.
2. Gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti, su istanza di parte o d'ufficio, nel giudizio di rivalsa.
3. La disposizione di cui all'articolo 2, che circoscrive la rilevanza della colpa ai casi di colpa grave ivi previsti, non si applica nel giudizio disciplinare.

D.Lgs. 23-2-2006 n. 109.

Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della L. 25 luglio 2005, n. 150.

Publicato nella Gazz. Uff. 21 marzo 2006, n. 67.

Capo IV - Disposizioni finali e ambito di applicazione

Art. 30. Ambito di applicazione.

1. Il presente decreto non si applica ai magistrati amministrativi e contabili.

Art. 31. Abrogazioni.

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 150 del 2005, sono abrogati, dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto:

- a) l'articolo 12 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;
- b) gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto legislativo n. 511 del 1946;
- c) gli articoli 57, 58, 59, 60, 61 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916;
- d) l'articolo 14, primo comma, n. 1), della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Legge 12 gennaio 1991 n. 13.

Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 gennaio 1991, n. 14

Art. 1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente:

- a) nomina dei Sottosegretari di Stato;
- b) nomina dei commissari straordinari del Governo;
- c) nomina del presidente e del segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- d) approvazione della nomina del governatore della banca d'Italia;
- e) nomina alla presidenza di enti, istituti e aziende a carattere nazionale ai sensi dell'*articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400*;
- f) nomina e conferimento di incarichi direttivi a magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati dello Stato;
- g) nomina del presidente, dei presidenti di sezione e dei componenti della commissione tributaria centrale;
- h) nomina dei funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata;
- i) nomina e destinazione dei commissari del Governo presso le regioni;
- l) destinazione dei prefetti presso i capoluoghi di provincia;
- m) destinazione degli ambasciatori e dei ministri plenipotenziari presso sedi diplomatiche estere e conferimento delle funzioni di capo di rappresentanza diplomatica;
- n) nomina degli ufficiali delle Forze armate di grado non inferiore a generale di brigata o equiparato;
- o) nomina del capo di stato maggiore della difesa, del segretario generale della difesa e dei capi di stato maggiore delle tre Forze armate;
- p) nomina del presidente del Consiglio superiore delle Forze armate;

q) nomina dei comandanti delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi, delle regioni aeree e dei comandanti di corpo d'armata e di squadra navale;

r) nomina del segretario generale del Ministero degli affari esteri;

s) nomina del capo della polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza;

t) nomina del comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

u) nomina del comandante generale della Guardia di finanza;

v) prima nomina degli ufficiali delle Forze armate;

z) scioglimento anticipato dei consigli provinciali e comunali e nomina dei relativi commissari;

aa) concessione della cittadinanza italiana;

bb) decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

cc) provvedimento di annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi;

dd) conferimento di ricompense al valore e al merito civile e militare e concessione di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne, nei casi in cui la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge;

ee) concessione del titolo di città;

ff) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge in relazione a procedimenti elettorali o referendari;

gg) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista da norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale;

hh) [atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400] ⁽³⁾;

ii) tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. L'elencazione degli atti di competenza del Presidente della Repubblica, contenuta nel comma 1, è tassativa e non può essere modificata, integrata, sostituita o abrogata se non in modo espresso.

(3) Lettera abrogata dall'*art. 8, L. 15 marzo 1997, n. 59*.

Art. 2. 1. Gli atti amministrativi, diversi da quelli previsti dall'articolo 1, per i quali è adottata alla data di entrata in vigore della presente legge la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui sopra.

2. Gli atti amministrativi di cui al comma 1, ove proposti da più Ministri sono emanati nella forma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

CRITERI

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza

(Decreto del 6 febbraio 2006, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2006)

CAPO VI

DISCIPLINA

Art. 39

Titolarità dell'azione disciplinare

Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente del Consiglio di Stato.

Art. 40

Accertamenti preliminari

1. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di apertura del procedimento disciplinare il Consiglio di Presidenza deferisce la questione alla Commissione di cui all'art. 33, comma secondo, della legge 27 aprile 1982 n. 186, scegliendo di norma i componenti tra i membri effettivi della seconda Commissione permanente. La Commissione disciplinare procede agli accertamenti preliminari entro trenta giorni.

2. Contestualmente alla nomina dei tre componenti il Consiglio di Presidenza designa il nominativo di due supplenti.

3. Qualora un componente della Commissione, non possa partecipare, per qualsiasi impedimento, alla seduta della Commissione stessa, impedendone così il funzionamento, sarà sostituito da uno dei supplenti designati senza che siano ripetute le attività già espletate, delle quali viene presa cognizione dal supplente.

4. Dell'avvenuta sostituzione e presa cognizione, da parte del supplente, delle attività già espletate si dà atto nel verbale della Commissione.

Art. 41

Contestazione dei fatti

Il Consiglio, sulla base delle risultanze emerse dagli accertamenti preliminari, contesta i fatti al magistrato con invito a presentare entro trenta giorni le eventuali giustificazioni.

Art. 42

Istruttoria

1. Il Consiglio, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica la Commissione di cui all'art. 40 di procedere all'istruttoria.

2. L'istruttoria deve essere conclusa entro novanta giorni dalla data in cui ne è stato dato l'incarico alla Commissione prevista dall'art. 40, con deposito dei relativi atti presso la segreteria del Consiglio di Presidenza.

3. La segreteria deve dare immediata comunicazione all'interessato di ogni deliberazione adottata nel corso dell'istruttoria.

Art. 43

Decisione

1. Il Presidente del Consiglio di Stato, trascorso comunque il termine per la conclusione dell'istruttoria, fissa con decreto la data della discussione dinanzi al Consiglio di Presidenza.

2. Il decreto è notificato all'interessato almeno quaranta giorni prima della discussione. Entro questo termine l'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti nonché depositare, non oltre dieci giorni prima della discussione, le sue difese.

3. Nella seduta fissata per la trattazione il componente della Commissione istruttoria più anziano nella qualifica svolge la relazione. Il magistrato inquisito ha facoltà di farsi assistere da altro magistrato amministrativo ovvero da un avvocato del libero foro e in ogni caso ha per ultimo la parola.

4. Il Consiglio assume le sue determinazioni immediatamente dopo la discussione, con deliberazione motivata.

5. Ove il Consiglio si determini per la rimozione, o in qualunque momento del procedimento disciplinare la sospensione cautelare del magistrato dall'ufficio, il Presidente provvede ad investire della questione l'Adunanza Generale del Consiglio di Stato per la formulazione del parere previsto dall'art. 5 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, richiamato dall'art. 13 pen. comma della legge 27 aprile 1982, n. 186.

6. Il Consiglio acquisisce il predetto parere e adotta in via definitiva i provvedimenti di propria competenza.

Criteria per la valutazione dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali dei magistrati amministrativi

Delibera del 15 gennaio 2016

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 18 del R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, integra illecito disciplinare, da parte del magistrato amministrativo, il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni.

2. Si presume non grave, salvo che sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto. Nel caso degli ordinari termini di cui all'art. 89, comma 1, c.p.a., il ritardo che non eccede il triplo è quello non superiore a 180 giorni. Nel caso dei termini dimezzati di cui all'art. 119, c.p.a., nonché nei riti dell'ottemperanza, dell'accesso e del silenzio, il ritardo che non eccede il triplo è quello superiore a 92 giorni. Nel caso dei termini di cui all'art. 120 c.p.a., il ritardo che non eccede il triplo è quello non superiore a 120 giorni. Nel computo dei termini si applica l'art. 8, comma 1, lett. e, della delibera del CPGA in data 18 gennaio 2013.

3. I ritardi gravi possono comunque essere giustificati, tenendo conto anche del loro numero e della loro entità, qualora:

- a) il carico del lavoro attribuito al magistrato sia stato superiore ai limiti stabiliti dal Consiglio di Presidenza;
- b) il magistrato abbia svolto funzioni presidenziali senza aver fruito di proporzionali compensazioni nei carichi di lavoro;
- c) si siano verificate condizioni personali o familiari di particolare disagio, ove queste siano specificamente motivate;
- d) il magistrato abbia goduto di cause esonerative dagli obblighi di servizio per motivi di salute;
- e) risulti documentato il verificarsi di circostanze eccezionali, comunque tali da aver impedito al magistrato l'ordinario svolgimento del proprio lavoro.

Art. 2

1. I titolari degli incarichi direttivi vigilano sul rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri segnalando, previo richiamo rivolto al magistrato interessato, eventuali ritardi agli organi titolari dell'azione disciplinare.

2. I titolari di incarichi semidirettivi e i presidenti di collegio informano degli eventuali ritardi i titolari degli uffici direttivi.

3. L'inosservanza dei doveri di vigilanza e di informazione, di cui ai commi precedenti, può essere valutata ai fini disciplinari, ove tale inosservanza sia grave, reiterata e ingiustificata.

Art. 2 bis ³

1. Il Consiglio di Presidenza vigila sull'osservanza della presente delibera.

2. Fermo l'obbligo di segnalazione dei ritardi da parte dei Presidenti, il Servizio per l'Informatica rileva e segnala al Consiglio di Presidenza i ritardi superiori ai limiti

³ Articolo aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza del 24 ottobre 2016.

indicati nell'art. 1, comma 1, sussistenti alle date del 1° maggio, 1° settembre e 1° gennaio di ciascun anno. La segnalazione ha luogo, rispettivamente, il 10 maggio e il 10 settembre, relativamente ai ritardi del quadrimestre, nonché il 10 gennaio per la comunicazione riepilogativa dei ritardi riferiti all'intero anno trascorso. La segnalazione è operata distintamente per ciascun Tar, o sezione staccata, e, per il Consiglio di Stato e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, distintamente per ciascuna sezione giurisdizionale e consultiva.⁴

3. Le competenti Commissioni svolgono gli accertamenti e le attività del caso.

Art. 3

1. Ferma rimanendo la valutazione ai fini disciplinari e quella prevista dalle norme vigenti per il conferimento o l'autorizzazione di incarichi extragiudiziari, per la valutazione dei ritardi ai fini della nomina a primo referendario e consigliere di tribunale amministrativo regionale, a consigliere di Stato, nonché per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive, si considerano consistenti i ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri qualora sia superato il triplo dei termini previsti dalla legge.

2. Si presumono ingiustificati, salvo che non sia diversamente dimostrato ai sensi dell'art. 1, comma 3, i ritardi superiori al triplo dei termini previsti dalla legge, in atto al momento della valutazione oppure reiterati, nel periodo rilevante ai fini della valutazione medesima; si considerano reiterati i ritardi superiori al dieci per cento dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri depositati dal magistrato nel periodo di riferimento.

Art. 4

A far data dall'entrata in vigore della presente delibera è abrogato l'art. 2 della delibera del 30 novembre 2012.

Art. 5

La presente delibera si applica a tutti i procedimenti iniziati successivamente al 1° gennaio 2016.

Relazione illustrativa

1. La responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari per i ritardi nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni (lett. q, art. 2, comma 1 del d.lgs. 109/2006).

⁴ Comma modificato con delibera dell'8 marzo 2019. Il testo originario era il seguente: *“Fermo l'obbligo di segnalazione dei ritardi da parte dei Presidenti di cui all'art. 8, lett. e) della delibera 18 gennaio 2013, il Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione (SCIT) rileva e segnala al Consiglio di Presidenza i ritardi superiori ai limiti indicati nell'art. 1, comma 1, sussistenti alle date del 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre di ogni anno. La segnalazione ha luogo, rispettivamente, entro il 10 gennaio, il 10 aprile, il 10 luglio e il 10 ottobre di ogni anno. La segnalazione è operata distintamente per ciascun Tar, o sezione staccata, e, per il Consiglio di Stato e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, distintamente per ciascuna sezione giurisdizionale e consultiva”.*

L'art. 2, comma 1, lett. q) del d.lgs. 109/2006 annovera tra gli illeciti tipizzati “il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto”.

Tre, quindi, sono le condizioni perché il ritardo sia illecito: deve essere reiterato, grave e non giustificato.

Reiterato significa, con ogni evidenza, che il ritardo deve essersi verificato più di una volta, anche se non è necessario che sia anche abituale. In teoria anche due soli ritardi potrebbero bastare, anche se in concreto la non frequenza dei ritardi può rilevare in sede di giustificazioni.

Quanto alla gravità, la norma in vigore per i magistrati ordinari non ci dice cosa è grave ma cosa si presume che non lo sia, ossia un ritardo non eccedente il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto.

Nella giurisprudenza disciplinare, peraltro, il calcolo del triplo avviene al netto del termine ordinario di deposito. Nel senso quindi che, se il termine fosse di 30 giorni, il ritardo si presumerebbe grave solamente decorsi 120 giorni, pari alla sommatoria tra il termine ordinario e il triplo calcolato su tale termine.

Quanto alle giustificazioni, in assenza di tipizzazione da parte del legislatore, la giurisprudenza disciplinare, dopo un'iniziale applicazione più benevola, dal 2011 si è attestata su una regola per cui, decorso un anno, il ritardo sarebbe irragionevole e ingiustificabile, se non si alleghino da parte dell'incolpato e si accertino da parte della sezione disciplinare circostanze assolutamente eccezionali. Quindi il decorso di un anno fonda una presunzione, per quanto non assoluta (e non potrebbe essere altrimenti), di ingiustificabilità del ritardo.

Molto si è discusso e si discute sull'individuazione delle circostanze eccezionali invocabili, se debbano essere circoscritte a condizioni personali del magistrato o se possano rilevare carenze organizzative dell'ufficio e i carichi di lavoro ove non equilibrati.

2. Sulla possibilità di applicare tale disciplina ai magistrati amministrativi, per via (auto)regolamentare, in forma di autovincolo.

Il d.lgs. 109/2006, come noto, non si applica ai magistrati amministrativi ma non ci sono dubbi che anche nel processo amministrativo debba essere assicurato, in primo luogo dai giudici, il rispetto del principio della ragionevole durata (v. art. 2, comma 2, del c.p.a.) .

Nulla vieta sembra vietare, quindi, di recepire tale disciplina in forma di autovincolo, a livello quindi di disciplina interna del CPGA, ancorandolo peraltro pur sempre alla previsione generale di responsabilità dell'art. 18 del R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, applicabile ai magistrati amministrativi e, in forza della quale, constano precedenti condanne in sede disciplinare per il ritardo nel deposito dei provvedimenti.

La formula legislativa ci induce a ritenere, “non gravi”, ritardi non eccedenti il triplo dei termini ordinari, secondo il calcolo sopra ricordato.

Quindi, esemplificando, per il rito ordinario, il termine di tolleranza è da intendersi pari a 180 giorni (45 giorni sommati al suo triplo corrispondente a 135 giorni).

Per le materie dell'art. 119 c.p.a. (e per accessi, silenzi e ottemperanze), il termine di tolleranza è pari a 92 giorni (23 sommati al suo triplo di 69 giorni).

Per il rito dei contratti pubblici, il termine di tolleranza è pari a 120 giorni (30 sommati al suo triplo di 90 giorni).

Superati questi termini di tolleranza e con essi la presunzione di non gravità, i ritardi dovranno essere valutati in concreto, da parte della sezione commissione e del plenum del CPGA, tenuto conto del numero e dell'entità dei medesimi.

Con riferimento alle giustificazioni, si è ritenuto di tipizzare alcune cause di giustificazioni, sull'esempio di quanto già previsto dall'art. 2 della delibera del 30 novembre 2012, limitatamente alla nomina a primo referendario e consigliere di tribunale amministrativo regionale. Fermo restando che nella prassi applicativa potranno emergere altre cause di giustificazione, eventualmente legate anche a carenze organizzative e quindi di tipo oggettivo, e che quindi l'elenco contenuto nell'art. 1, comma 3, della presente delibera è esemplificativo.

3. – I doveri specifici a carico dei titolari di incarichi direttivi e semidirettivi

Deve muoversi dalla premessa per la quale sui titolari degli incarichi direttivi e semidirettivi grava il duplice obbligo non solo di rispettare i termini concernenti la loro parte di attività giurisdizionale (ad esempio, fissazione delle udienze; esame e rilascio in segreteria delle minute trasmesse loro dai relatori); ma anche di vigilare sull'esatta osservanza, da parte dei magistrati assegnati al loro ufficio o sezione, dei termini di deposito.

Questo dovere di vigilanza si accompagna ad un dovere di informazione e di segnalazione di eventuali ritardi agli organi competenti. In particolare i titolari di incarichi direttivi hanno l'obbligo di segnalare i ritardi agli organi titolari dell'azione disciplinare, mentre i titolari di incarichi semidirettivi e i presidenti del collegio hanno l'obbligo di informare i titolari degli uffici direttivi.

Si reputa opportuno che l'adempimento del dovere di segnalazione sia peraltro preceduto, da uno o più richiami rivolti al magistrato interessato, al fine di prevenire l'illecito o almeno di porvi fine e rimuoverne gli effetti dannosi.

In occasione di tali richiami, il presidente dovrebbe concordare con il magistrato le misure più opportune per ovviare alle cause dei ritardi, facendo salvo l'equilibrio complessivo dei carichi di lavoro all'interno dell'ufficio e la garanzia di un minimo di produttività.

In presenza di ritardi accertati e segnalati agli organi competenti, dovranno essere avviati piani di rientro.

L'inosservanza dei doveri di vigilanza, richiamo, informazione e comunicazione dei ritardi debbono considerarsi possibili cause di illecito disciplinare, ove tale inosservanza sia, a sua volta, grave, reiterata e ingiustificata.

4.– La rilevanza dei ritardi nella progressione di carriera dei magistrati amministrativi.

In magistratura ordinaria il ritardo nel deposito dei provvedimenti è trattato differentemente a seconda che sia fatto rilevare in sede disciplinare o ai fini della progressione di carriera. Uno dei motivi che giustificano il trattamento differenziato è legato alla diversa natura del CSM, rispettivamente, quando esercita i suoi poteri disciplinari e quando promuove o effettua le nomine ai vertici degli uffici: esercitando nel primo caso una funzione giurisdizionale e nel secondo caso, invece, una funzione amministrativa.

Per la magistratura amministrativa, la rilevanza dei ritardi è già trattata in modo differenziato, più severo, in sede di autorizzazione degli incarichi, dove qualunque ritardo superiore al termine ordinario è idoneo a precludere l'autorizzazione dell'incarico da parte del CPGA.

Ai fini delle nomine a primo referendario e consigliere di tribunale amministrativo regionale, di consigliere di stato, nonché del conferimento delle funzioni direttive e semidirettive, si è ritenuto che l'apprezzamento dei ritardi debba essere analogo.

Premesso che attualmente solo per il passaggio da referendario a primo referendario e poi a consigliere Tar, è stato codificato un termine di rilevanza dei ritardi, individuandolo in giorni superiori a 90, ma prevedendo diverse cause di giustificazioni (v. delibera del 30 novembre 2012, fascicolo 12 dei criteri CPGA), e che nulla è invece previsto (v. delibera 23 novembre 1982, fascicolo 13 criteri CPGA), per la nomina a consigliere di stato ai sensi dell'art. 19, co. 1, l. 186/1982, né il ritardo consistente è quantificato per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive (v. delibera 22 ottobre 2010, art. 3), più di una considerazione ci induce a ritenere che la misura dei ritardi da considerare possa essere dello stesso tenore.

In primo luogo, in entrambi i casi, esercitiamo una funzione che è e rimane, ad oggi, di natura amministrativa.

In secondo luogo, il nostro sistema di nomine avviene secondo il criterio del non demerito, senza che siano possibili valutazioni comparative.

In terzo luogo, una volta fissata l'asticella dei ritardi, che si presumono rilevanti ai fini disciplinari, rispettivamente, nel rito ordinario, allo scadere dei 180 giorni, non sembra che ci sia spazio sufficiente per un diverso computo numerico dei ritardi ai fini del demerito. Sicché anche in occasione dei passaggi di qualifica e del conferimento delle funzioni direttive e semidirettive i ritardi significativi, ossia definiti consistenti ai sensi dell'art. 3 della delibera 22 ottobre 2010, saranno quelli superiori al triplo del termine di legge, introducendo in questo modo una disciplina unitaria che, per un verso, colma le lacune esistenti e, per altro verso, comporta l'abrogazione sul punto della ricordata delibera del 30 novembre 2012.

Semmai, una differenza si impone sul piano delle giustificazioni, attraverso una sorta di inversione dell'onere della prova. Nel senso che, nella valutazione ai fini della progressione di carriera, ritardi superiori al triplo del termine di legge, in atto al momento della valutazione o reiterati nel corso degli ultimi quattro anni, si presumono sempre gravi, salvo che non sia diversamente dimostrato dall'interessato (v. art. 3, comma 2). Secondo una prassi, anche procedimentale, peraltro già seguita da questo CPGA.

Infine, resta ferma la diversa valutazione dei ritardi prevista per il conferimento o l'autorizzazione degli incarichi extragiudiziaria dalle norme attualmente vigenti (delibera 18 novembre 2001, art. 4), valutazione ispirata ad un rigore maggiore se consideriamo che, in tale ambito, è richiesta l'assenza di ritardi e che qualunque ritardo ingiustificato, anche inferiore al triplo del termine di legge, è ostativo.

Criteria per il monitoraggio previsto dall'art. 2 bis della delibera 15 gennaio 2016

Delibera del 9 giugno 2017

Il monitoraggio riguarda solo i "ritardi attuali" alla data del rilevamento automatico al fine di adottare le più opportune misure organizzative. Si propone di considerare attuali i ritardi quando, alla data del rilevamento automatico, non risulta depositata la prima minuta, ovvero, pur essendo depositata la prima minuta, ancorché in ritardo rispetto ai termini di cui alla delibera del CPGA 15 gennaio 2016, non risultano ulteriori attività da più di 30 giorni. Non si considera, invece, attuale il ritardo se, ancorché con il superamento dei termini di cui alla citata delibera 15 gennaio 2016, risulti depositata la prima minuta alla data del rilevamento automatico, e risultino espletate le ulteriori attività, ovvero non siano decorsi più di trenta giorni, senza attività, dal deposito della prima minuta. In presenza di ritardi attuali, i magistrati con ritardi vengono suddivisi in due tabelle: 10 o più ritardi; fino a 9 ritardi.

In caso di 10 o più ritardi, la 3^a Commissione invierà una lettera al magistrato interessato e al Presidente della Sezione, invitando a chiarire se il ritardo permane, le ragioni del ritardo, il tempo prevedibile di deposito della prima minuta e a fornire ogni altro elemento utile (come il carico di lavoro nei periodi rilevanti; eventuale sostituzione del presidente; congedi straordinari; benefici genitoriali o simili). Qualora, poi, risultino meno di 10 ritardi, la 3^a Commissione rinvia il monitoraggio al successivo rilevamento trimestrale, riservandosi di adottare la precedente misura organizzativa. Anche in caso di meno di 10 ritardi, la 3^a Commissione invierà ugualmente una lettera di chiarimenti al magistrato interessato e al Presidente della Sezione, se il ritardo supera i nove mesi dalla data dell'udienza.

Una volta, poi, acquisite le controdeduzioni dei magistrati interessati, la 3^a Commissione valuterà se trasmettere gli atti alla 2^a Commissione, adottare ulteriori misure organizzative ovvero disporre l'archiviazione.

Norme generali per il conferimento o l'autorizzazione di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati amministrativi

Delibera del 18 dicembre 2001

Art. 18

L'incarico di insegnamento può essere svolto dal magistrato amministrativo nei seguenti casi:

- a) a seguito di conferimento da parte del Consiglio di Presidenza;
- b) a seguito di incarico attribuito da una pubblica amministrazione;
- c) a seguito di incarico attribuito da una struttura privata, di sicuro affidamento e serietà, la quale svolga professionalmente un'attività di formazione scientifica e culturale. In particolare, per gli incarichi relativi a corsi di preparazione a concorsi pubblici:
 - 1) il magistrato cui è conferito l'incarico deve richiedere l'autorizzazione dell'Organo di autogoverno; detta autorizzazione ha efficacia annuale ed è rinnovabile;
 - 2) è fatto divieto espresso di far pubblicità in ordine ai nominativi dei magistrati che effettuano le docenze, fatta eccezione per i direttori scientifici dei corsi;
 - 3) all'atto della prima richiesta di autorizzazione, va prodotto lo statuto della società o dell'associazione ospitante unitamente all'indicazione dei nominativi dei componenti dei rispettivi organi direttivi; nel caso di rinnovo dell'istanza di autorizzazione il magistrato deve dichiarare che non sono intervenute modificazioni nella composizione soggettiva degli organi direttivi o altrimenti comunicare i mutamenti intervenuti;
 - 4) in corso di svolgimento di detti corsi e per i successivi cinque anni è fatto divieto di presiedere e partecipare a commissioni di concorso attinenti ai corsi di preparazione stessi;⁵
- d) presso la propria abitazione o strutture all'uopo adibite Al riguardo:
 - 1) per l'attività di docenza va richiesta, per ogni singolo corso, l'autorizzazione dell'Organo di autogoverno; detta autorizzazione ha efficacia annuale ed è rinnovabile;
 - 2) è fatto assoluto divieto di connotazione di attività d'impresa (art. 60 del T.U. n.3/57 del pubblico impiego), a tal uopo avendo riguardo a parametri quali il numero degli allievi per corso, che di norma non dovrà comunque superare le 60 unità, l'assetto organizzativo e l'eventuale approntamento di strutture logistiche e/o umane;
 - 3) è fatto divieto espresso di fare pubblicità sui corsi, con qualsiasi mezzo, incluso Internet;
 - 4) è fatto obbligo di rendicontazione annuale sull'impegno profuso e sui relativi compensi;

⁵ Il punto c) è stato modificato con delibera del 19 ottobre 2007.

5) in corso di svolgimento di detti corsi e per i successivi cinque anni è fatto divieto di presiedere e partecipare a commissioni di concorso attinenti ai corsi di preparazione stessi;

6) l'attività non deve incidere sull'attività istituzionale del magistrato ⁶.

Il magistrato non potrà svolgere incarichi di cui alle lettere c) o d) che richiedano un impegno complessivo per lezioni frontali superiore a 40 giorni di docenza, intesi come giorni di calendario non frazionabili e onnicomprensivi di tutte le attività di docenza svolte con una delle formule di cui al presente articolo. Non è consentito l'utilizzo della formula del convegno diretto o aperto ai corsisti per superare i predetti limiti.⁷

L'incarico di insegnamento comunque prestato deve attenere ad una formazione scientifica e culturale di livello universitario o post-universitario, secondo quanto previsto dall'art.3, comma 3, lett.d) del D.P.R. 6 dicembre 1993 n. 418.

Non è autorizzabile l'insegnamento in corsi di preparazione per i concorsi di referendario di Tar e di consigliere di Stato con le modalità organizzative di cui alle lettere c) e d) del comma 1.⁸

Restano in vigore le ulteriori disposizioni in tema di incarichi di docenza non incompatibili con il disposto delle presenti norme.⁹

Costituisce grave illecito disciplinare ai sensi dell'art. 18, r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, lo svolgimento di un incarico di insegnamento di cui alle lettere c) o d) del comma 1 senza autorizzazione del Consiglio di Presidenza.¹⁰

⁶ Il punto d) è stato inserito con delibera del 19 ottobre 2007.

⁷ Comma inserito con delibera dell'8 febbraio 2018.

⁸ Comma inserito con delibera dell'8 febbraio 2018.

⁹ Comma inserito con delibera del 19 ottobre 2007.

¹⁰ Comma inserito con delibera dell'8 febbraio 2018.

Proposta di iniziativa legislativa in materia di disciplina dei magistrati amministrativi

Delibera dell'8 febbraio 2013, come integrata dalla delibera 6 novembre 2015

Preso atto che la II Commissione permanente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (in prosieguo C.P.), ha stabilito di elaborare uno schema di riforma della legge n. 186 del 1982 nella parte relativa alla disciplina della magistratura amministrativa, dandone comunicazione al Plenum in data l'11 maggio 2012.

Considerato che:

a) l'attuale disciplina normativa racchiusa negli artt. 32 – 34 della l. n. 186 del 1982 non regola in maniera organica, coerente e omogenea l'intero procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati amministrativi, mancando, fra l'altro, la tipizzazione degli illeciti e le correlate sanzioni disciplinari; b) si palesa necessaria una riforma organica della materia alla luce delle criticità evidenziate dalla prassi nel corso degli anni avuto particolare, ma non esclusivo riguardo, ai seguenti punti:

I) disomogeneità delle soluzioni normative previste per le varie magistrature in materia disciplinare, e conseguente vulnus alla realizzazione del valore dell'indipendenza del giudice, tenuto conto che le varie soluzioni in concreto individuate devono, viceversa, valere sia per la magistratura ordinaria che per quella speciale (cfr. in tal senso Corte cost. 27 marzo 2009, n. 87);

II) necessità di evitare la sovrapposizione della funzione di promovimento del procedimento disciplinare (attualmente intestata sia al Presidente del Consiglio dei Ministri che al Presidente del Consiglio di Stato) e di contestazione degli addebiti (affidata all'intero Consiglio), con quella decisoria (rimessa sempre all'intero Consiglio presieduto dal Presidente del Consiglio di Stato), mediante l'istituzione di un apposito collegio giudicante;

III) assegnare al vicepresidente del C.P. la funzione di presidente della istituenda sezione disciplinare da svolgere per l'intero arco della consiliatura;

IV) attribuire la titolarità dell'azione disciplinare, oltre che in capo al presidente del Consiglio dei ministri, secondo la normativa vigente, anche al Presidente Aggiunto in luogo del Presidente del Consiglio di Stato, per le ragioni illustrate nella relazione);

V) attribuire ai titolari dell'azione disciplinare il compito di contestare gli addebiti avvalendosi per l'attività istruttoria di una apposita commissione insediata presso il C.P.;

VI) confermare in capo al C.P. il compito di inoltrare, in via esclusiva, gli esposti non ritenuti meritevoli di immediata archiviazione ai titolari dell'azione disciplinare;

VII) prevedere termini certi di inizio e conclusione del procedimento disciplinare qualificando espressamente quelli perentori;

Vista l'approfondita bozza di articolato elaborata dal presidente della II° Commissione relativa alla modificazione degli aspetti procedurali, già assegnata all'ordine del giorno del *Plenum* del ;

Viste le osservazioni comunicate dal Presidente del Consiglio di Stato tramite il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa

Tutto quanto premesso si propone al C.P.:

1. di approvare l'articolato di cui all'Allegato A;
2. di approvare la relazione di cui all'Allegato B;

3. di invitare il presidente del Consiglio di Stato a trasmettere al Governo la presente delibera ed i relativi allegati;
4. di dare adeguata pubblicità, sul sito intranet della G.A., alla presente delibera.

Allegato A

Art.1

Sostituzione dell'articolo 32 della legge 27 aprile 1982 n. 186

1. L'articolo 32 della legge 27 aprile 1982 n. 186 è sostituito dai seguenti:

<<Art. 32

Illeciti disciplinari

1. Il magistrato ispira la propria condotta ed esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità della persona.
2. Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:
 - a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;
 - b) l'omissione della comunicazione, al Consiglio di presidenza, della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità per rapporti di parentela, affinità entro il secondo grado, coniugio;
 - c) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
 - d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;
 - e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato;
 - f) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile;
 - g) il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile;
 - h) l'adozione di provvedimenti nei casi non previsti dalla legge, nonché sulla base di un errore macroscopico conseguente a grave e inescusabile negligenza, purché abbiano leso, in modo rilevante, diritti soggettivi e interessi legittimi;
 - i) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sull'attività giurisdizionale e consultiva, adottate dal Consiglio di presidenza;
 - j) l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio in assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente;
 - k) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
 - l) l'omessa trattazione da parte del presidente di sezione o del presidente di un collegio giudicante di affari nonché l'omessa redazione dei relativi provvedimenti, quando previsto dalle disposizioni sull'attività giurisdizionale e consultiva dei magistrati;
 - m) l'inosservanza dell'obbligo di reperibilità, quando previsto da norme di legge o da disposizioni del Consiglio di presidenza;
 - n) la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti da segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti;
 - o) l'omissione, da parte del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio;

p) rendere dichiarazioni o interviste che riguardino soggetti coinvolti negli affari in trattazione;

q) pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui;

r) il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati.

3. Fermo quanto previsto dalle precedenti specifiche ipotesi, l'interpretazione di norme di diritto e la valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare.

4. Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:

a) l'avvalersi della qualità e l'esercizio delle funzioni di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri, nonché per ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti in procedimenti pendenti, ovvero dai difensori di costoro o da altri soggetti comunque coinvolti in detti procedimenti;

b) l'assunzione e lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione o il conferimento del Consiglio di presidenza, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità;

c) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o consultiva o di attività tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri di servizio;

d) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

e) l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato;

f) rendere comunicazioni o interviste, in sede diversa dalla corrispondenza privata e dalla discussione scientifica, lesive della dignità delle persone e del decoro delle istituzioni.

5. L'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza.

6. Costituiscono illeciti disciplinari conseguenti a reato:

a) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;

b) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai

sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

c) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

d) qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita.

Art. 32 bis

Sanzioni

1. Il magistrato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'ammonimento;
- b) la censura;
- c) la perdita dell'anzianità;
- d) l'incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;
- e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
- f) la rimozione.

2. Quando per il concorso di più illeciti disciplinari si debbono irrogare più sanzioni di diversa gravità, si applica la sanzione prevista per l'infrazione più grave; quando più illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente più grave.

3. L'ammonimento è un richiamo, espresso nel dispositivo della decisione disciplinare, all'osservanza, da parte del magistrato, dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.

4. La censura è una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo della decisione disciplinare.

5. La perdita dell'anzianità non può essere inferiore a due mesi e non può superare i due anni.

6. La temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo non può essere inferiore a sei mesi e non può superare i due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica. Applicata la sanzione, il magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio ove le svolgeva anteriormente al provvedimento disciplinare.

7. La sospensione dalle funzioni consiste nell'allontanamento dalle funzioni con la sospensione dallo stipendio e il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico di referendario o primo referendario; alla metà, se di consigliere o presidente di sezione.

8. La rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio.

9. Si applica una sanzione non inferiore alla censura per:

- a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 32 comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
- b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
- c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio di presidenza della sussistenza di una delle cause di incompatibilità per rapporti di parentela, affinità entro il secondo grado, coniugio;
- d) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;
- e) i comportamenti previsti dall'articolo 32, comma 2, lettere d), e) ;
- f) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
- g) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
- h) la scarsa laboriosità;

- i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
- j) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
- k) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto e ottenuto la prescritta

autorizzazione, ovvero in assenza del conferimento, da parte Consiglio di presidenza.

10. Si applica una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità per:

a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'art. 32, comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;

b) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale.

11. Si applica la sanzione della incapacità a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo per l'interferenza, nell'attività di altro magistrato, da parte del presidente della sezione o del collegio, se ripetuta o grave.

12. Si applica una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi e uffici vietati dalla legge ovvero per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non è stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione o il conferimento, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravità.

13. Si applica la sanzione della rimozione al magistrato che incorre:

a) nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale;

b) nella estinzione del rapporto di lavoro o di impiego di cui all'articolo 32-*quinquies* del codice penale;

c) in una misura di prevenzione o di sicurezza personale definitiva;

d) in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice.

14. Ai magistrati amministrativi si applicano:

a) le disposizioni del testo unico degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche in materia di trasferimento per incompatibilità ambientale e funzionale, di sospensione dal servizio, di ricostruzione della carriera, di rapporti fra procedimento disciplinare e giudizio penale, cessazione del rapporto di impiego e giudicato amministrativo, sostituendosi al Ministro il Consiglio di presidenza;

b) l'articolo 4, legge 25 gennaio 1982, n. 17;

c) gli articoli 3 e 4 legge 27 marzo 2001, n. 97;

d) l'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 2, del decreto legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126.>>

Art. 1 bis¹¹

Agli articoli 32 e 32 bis della legge 27 aprile 1982 n. 186 è aggiunto il seguente:

<<Art. 32 ter

Riabilitazione

Trascorsi cinque anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare ed a condizione che il Magistrato condannato, nel corso del suddetto periodo:

- non abbia subito alcun procedimento disciplinare;

¹¹ Articolo introdotto con delibera del 6 novembre 2015.

- abbia tempestivamente e diligentemente adempiuto a tutti i suoi doveri di ufficio;

possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva;

possono altresì essere modificati i giudizi complessivi riportati dal Magistrato dopo la sanzione ed a causa di questa, ad esclusione di quelli che hanno condotto alla sua esclusione da procedure di nomina a Presidente.

Il provvedimento è adottato con delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, su proposta della competente Commissione, all'esito di un'istruttoria appositamente disposta, anche d'ufficio.>>

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 33 della legge 27 aprile 1982 n. 186

1. L'articolo 33 della legge 27 aprile 1982 n. 186 è sostituito dal seguente:

<<Art. 33

Organi del procedimento disciplinare

1. Sono organi del procedimento disciplinare:

- a) il presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato;
- b) la commissione istruttoria;
- c) la sezione disciplinare.

2. Il presidente del Consiglio dei Ministri o il Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato

esercitano l'azione disciplinare mediante contestazione degli addebiti.

3. La commissione istruttoria è composta da tre membri diversi dai componenti della sezione disciplinare; la commissione istruisce il procedimento riferendo gli esiti all'organo che ha esercitato l'azione disciplinare.

4. All'interno del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa è istituita la sezione disciplinare. Sono componenti effettivi della sezione disciplinare:

- a) il vice presidente del Consiglio di Presidenza, che la presiede;
- b) un membro eletto ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d);
- c) un membro con qualifica di presidente di sezione o di consigliere di Stato;
- d) due membri appartenenti al ruolo dei magistrati di tribunale amministrativo regionale.

5. Sono componenti supplenti della sezione disciplinare:

- a) due membri eletti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d), di cui uno con funzioni di vicepresidente vicario;
- b) un membro con qualifica di presidente di sezione o di consigliere di stato;
- c) un membro appartenente al ruolo dei magistrati di tribunale amministrativo regionale.

6. Il presidente e i componenti della sezione disciplinare sono eletti dal Consiglio di presidenza tra i propri membri nella prima adunanza. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano per età. Il mandato del presidente e dei componenti, effettivi e supplenti, ha la durata dell'intera consiliatura.>>

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 34 della legge 27 aprile 1982 n. 186

1. L'articolo 34 della legge 27 aprile 1982 n. 186 è sostituito dal seguente:

<<Art. 34

Procedimento disciplinare

1. Acquisita dal Consiglio di presidenza la notizia di un fatto che appare costituire illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 32, i titolari dell'azione disciplinare contestano gli addebiti entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, informandone il Consiglio di presidenza.

2. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esercizio dell'azione disciplinare, il Consiglio di presidenza nomina la commissione istruttoria che conclude la sua attività, in contraddittorio con l'interessato, nei successivi 45 giorni riferendo all'organo che ha esercitato l'azione disciplinare.

3. L'incolpato può farsi assistere da altro magistrato, anche in quiescenza o appartenente ad altro ordine giudiziario, o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell'addebito, nonché se del caso, da un consulente tecnico. Le comunicazioni d'ufficio sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica di servizio dell'incolpato; successivamente alla nomina del difensore, le comunicazioni possono essere effettuate indifferentemente all'incolpato o al suo difensore che fornisce all'uopo il proprio indirizzo di posta elettronica. L'incolpato può chiedere il differimento dello svolgimento di un atto istruttorio o della procedura solo se sussiste un effettivo legittimo impedimento; se la richiesta è fondata su ragioni di salute:

a) l'impedimento addotto deve consistere, sulla scorta di specifica certificazione sanitaria, in una infermità tale da rendere impossibile la partecipazione al procedimento disciplinare;

b) l'autorità disciplinare può recarsi presso l'incolpato per svolgere il procedimento disciplinare, se tale evenienza non è espressamente esclusa dalla relativa certificazione sanitaria di parte; è fatto salvo il potere dell'autorità disciplinare di procedere a visite medico legali di controllo.

4. Entro 10 giorni dalla comunicazione delle conclusioni cui è pervenuta la commissione istruttoria, ove non ritenga di archiviare il procedimento, il Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato, o il presidente del Consiglio dei ministri, chiede alla sezione disciplinare la fissazione della discussione depositando il fascicolo del procedimento. Entro 20 giorni dal ricevimento degli atti il presidente della sezione disciplinare fissa la data della discussione con decreto da comunicarsi almeno 20 giorni prima all'incolpato.

5. Nella seduta fissata per la trattazione, il Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato, o un magistrato delegato, illustra la proposta conclusiva. Il magistrato incolpato ha per ultimo la parola ed ha facoltà di farsi assistere dal proprio difensore. La seduta è pubblica. La sezione disciplinare: a) su richiesta di una delle parti o d'ufficio, può disporre che la discussione si svolga a porte chiuse se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all'ufficio che l'incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela dei terzi;

b) assume le proprie determinazioni immediatamente dopo la chiusura della discussione che deve svolgersi non oltre un anno dalla data di contestazione degli addebiti.

6. I termini previsti dai commi 1 e 5 sono previsti a pena di decadenza.

Art. 4

Disposizioni di coordinamento, abrogazione e transitorie.

1. All'articolo 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, numero 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: <<attraverso la sezione disciplinare di cui all'articolo 32>>;
b) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: <<ad esclusione delle deliberazioni assunte dalla sezione disciplinare.>>
2. E' abrogato il 3 comma dell'articolo 13 della legge 27 aprile 1982 n. 186, ferma rimanendo la facoltà del Consiglio di presidenza di dispensare il magistrato per inidoneità psico fisica ai sensi dell'articolo 5 regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
3. I procedimenti disciplinari in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati contestati gli addebiti, rimangono disciplinati dalla previgente normativa.

Allegato B

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. La normativa vigente.

Le principali norme legislative vigenti nella materia disciplinare per la magistratura del Consiglio di Stato (in prosiegua C.d.S.) e dei Tribunali amministrativi regionali (in prosiegua T.a.r.), sono

enunciate negli artt. 32, 33 e 34 della legge 27 aprile 1982 n. 186.

L'art. 32 reca un generale rinvio <<per quanto non espressamente disposto dalla presente legge>> alle norme previste per i magistrati ordinari <<in materia di sanzioni disciplinari e del relativo procedimento>>.

Gli artt. 33 e 34 contengono la disciplina del procedimento specifica del comparto.

In particolare l'art. 33 dispone che:

a) il procedimento è promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente del C.d.S.;

b) il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (in prosiegua C.P.), nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di apertura di procedimento disciplinare, affida ad una commissione, composta da tre dei suoi componenti, l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro 30 giorni;

c) sulla base delle risultanze emerse, il consiglio di presidenza provvede a contestare i fatti al magistrato con invito a presentare entro 30 giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica la commissione prevista dal secondo comma di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro 90 giorni con deposito dei relativi atti presso la segreteria del consiglio di presidenza. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'interessato.

A norma dell'art. 34, poi, il presidente del C.d.S., trascorso comunque il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, fissa la data della discussione dinanzi al consiglio di presidenza con decreto da notificarsi almeno quaranta giorni prima all'interessato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.

Nella seduta fissata per la trattazione, il componente della commissione di cui al secondo comma dell'articolo precedente, più anziano nella qualifica, svolge la relazione. Il magistrato inquisito ha per ultimo la parola ed ha facoltà di farsi assistere da altro magistrato.

La Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo 2009, n. 87 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 34 cit., nella parte in cui esclude che il magistrato amministrativo, sottoposto a procedimento disciplinare, possa farsi assistere da un

avvocato. L'intervento della Corte è stato poi interpretato dal Consiglio di Presidenza in senso favorevole all'istanza dell'inquisito di essere assistito da un magistrato appartenente alla magistratura ordinaria.

Alle dette disposizioni sono da aggiungere gli articoli da 39 a 43 del Regolamento interno per il funzionamento del C.P., emanato con decreto del Presidente del C.P. 6 febbraio 2004, pubblicato nella G.U., serie generale n. 36 del 18 febbraio 2004, recanti norme sostanzialmente riprodottrici degli artt. 32-34 della legge n. 186 del 1982.

2. Profili di criticità.

E' da segnalare, in primo luogo, che il rinvio operato dal ricordato art. 32 della legge n. 186 del 1982 alla normativa vigente per i magistrati ordinari in materia disciplinare non rende applicabile ai magistrati amministrativi le norme dettate dal d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, che ha interamente riordinato la materia quanto alla magistratura ordinaria, posto che l'art. 30 del detto decreto ne esclude espressamente l'applicazione alla magistratura amministrativa e contabile.

Ne consegue che, in disparte l'area delle disposizioni procedurali ricordate sopra, per la magistratura amministrativa le norme recanti le fattispecie di illecito disciplinare e le relative sanzioni sono ancora da individuare, in forza del detto art. 32, nelle disposizioni da 18 a 38 del r.d.l. 31 maggio 1946 n. 511, e nell'art. 59 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

A questo riguardo, peraltro, non possono essere taciuti i problemi suscitati dall'art. 13, comma 4,

della legge n. 186 del 1982, secondo cui: *<<Ai magistrati di cui alla presente legge si applica l'articolo 5 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054 . Il parere del Consiglio di Stato in adunanza*

generale è richiesto dal consiglio di presidenza.>>

La norma, innanzi tutto, rende parziale e ambiguo il ricordato rinvio alle disposizioni sulla magistratura ordinaria, di cui all'art. 32, in quanto recepisce nella legge n. 186/1982, le seguenti

disposizioni sancite dal menzionato art. 5: *<<I presidenti e i consiglieri di Stato.....3° non possono essere sospesi, se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri o per irregolare e*

censurabile condotta; 4° non possono essere rimossi dall'ufficio, se non quando abbiano ricusato di adempiere ad un dovere del proprio ufficio imposto dalle leggi o dai regolamenti; quando abbiano dato prova di abituale negligenza, ovvero, con fatti gravi, abbiano compromessa la loro reputazione personale o la dignità del collegio al quale appartengono.>>, rendendole applicabili a tutti i magistrati amministrativi e non solo ai consiglieri di Stato, come era in origine. In secondo luogo la norma del t.u. del 1924, sebbene non menzionata nella specifica *sedes materiae*, incide sul procedimento di cui agli artt. 33 e 34 della legge n. 186, in quanto dispone che i suddetti provvedimenti sono adottati *<<udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale e dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.>>*

Ne risulta un quadro normativo confuso e disomogeneo.

Va osservato, in proposito, che la norma di cui al 4° alinea dell'art. 5 del t.u., sopra trascritta, è affetta dalla stessa indeterminatezza della fattispecie punibile che caratterizza l'art. 18 del r.d.l. n. 511 del 1946, oggetto per decenni delle più aspre critiche per l'eccessiva discrezionalità rimessa all'organo titolare del potere disciplinare.

Ma non meno criticabile e anacronistica risulta la previsione del parere dell'Adunanza generale del C.d.S., chiamata ad interloquire sulla rilevanza

disciplinare di comportamenti la cui sanzionabilità non può che essere prerogativa esclusiva dell'organo di autogoverno, come del resto prescritto, con norma valida per tutte le magistrature, dall'art. 105 Cost. E se in epoca storica assai risalente (la originaria disposizione figura nel t.u. delle leggi sul C.d.S. del 1907), poteva aver un qualche senso garantire l'indipendenza del magistrato mediante il giudizio rimesso all'intero corpo di appartenenza, risulta oggettivamente inammissibile che quello stesso organo abbia titolo per esprimersi su una competenza contestualmente rimessa al C.P., e, per di più, anche sulla responsabilità disciplinare dei giudici del primo grado, estranei all'Adunanza generale.

Ulteriore ed egualmente dirimente profilo di inadeguatezza della vigente disciplina, come emerge dagli artt. 33 e 34 della legge n. 186/1982, sopra ricordati, va individuato nella attribuzione al medesimo organo, ossia al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, delle due funzioni che, per elementari principi di civiltà giuridica, debbono rimanere separate e distinte: la formulazione dell'incolpazione e il giudizio sulla stessa.

Va tenuto presente, infatti, che, sebbene la promozione del procedimento disciplinare sia rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente del C.d.S., è poi il C.P. (art. 33, comma 3) a contestare i fatti al magistrato e poi, valutate le prime giustificazioni dell'inquisito, ad apprezzarne l'attendibilità ai fini dell'archiviazione, ovvero decidere che si dia corso all'istruttoria, fino alla discussione dinanzi a sé stesso, ed alla susseguente determinazione di merito. In conclusione l'organo giudicante è privo della doverosa terzietà rispetto a quello che formula l'accusa, in violazione dei principi del giusto processo.

Né può essere equivocata la funzione della commissione di tre membri del C.P. è rimesso, per ogni singolo affare, compiere accertamenti preliminari ovvero l'istruttoria (art. 33), in quanto si tratta di compiti meramente strumentali e di proposta, finalizzati a decisioni da assumersi comunque dal *plemun*.

Potrebbero poi enumerarsi altri aspetti negativi della procedura, in cui si riscontrano fasi inutilmente ripetitive, in assenza di adeguate garanzie di efficienza e speditezza anche sul piano dei termini; ma la natura assorbente dei vizi sopra tratteggiati esime da una più minuta trattazione.

3. La presente proposta.

Il quadro sopra delineato impone di ricondurre la normativa sulla disciplina dei magistrati amministrativi all'osservanza di elementari canoni di chiarezza, razionalità e compatibilità costituzionale, e tali obiettivi intende perseguire la presente proposta di legge.

L'articolato consiste in modifiche ed integrazioni alle corrispondenti disposizioni della legge n. 186 del 1982, al fine di non compromettere la originaria organicità strutturale di questo testo normativo fondamentale per la funzionalità della giustizia amministrativa.

Art. 1

L'art. 1, sostituendo l'attuale art. 32, ed articolandolo in sei commi, intende ovviare alla più vistosa lacuna del sistema vigente, attraverso la elencazione delle fattispecie dell'illecito disciplinare e delle relative sanzioni, attraverso il recepimento in larga parte delle norme di cui al d.lgs. n. 109 del 2006 riguardante i magistrati ordinari. Si è tuttavia provveduto agli opportuni adattamenti sopprimendo fattispecie specificamente collegate alle competenze penali.

Neppure il sistema delle sanzioni, esposto nell'art. 32 *bis*, pare richiedere per la magistratura amministrativa interventi innovativi rispetto ad un corpo di disposizioni di tradizione assai risalente in tutta l'area magistratuale e del pubblico impiego.

Art. 1 bis

L'art. 1 bis introduce l'art. 32 *ter*, che disciplina l'istituto della riabilitazione del magistrato che è stato destinatario di una sanzione disciplinare, dopo cinque anni dalla sua irrogazione. L'ottenimento della riabilitazione è sottoposto ad una serie di condizioni ed è concessa previa delibera del Consiglio di Presidenza, all'esito di un procedimento che può essere avviato anche d'ufficio.

Art. 2

L'art. 2, che sostituisce l'originario art.33, individua gli organi del procedimento disciplinare, ai commi 1 e 2 si introduce una innovazione circa la titolarità dell'azione disciplinare: accanto alla conferma della titolarità in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri (v. l'art. 34, comma 1 testo vigente), si stabilisce la competenza del Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato in luogo del Presidente capo dell'Istituto. In difetto di una figura assimilabile al Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che assolve tale funzione nella magistratura ordinaria, sembra opportuno che l'iniziativa disciplinare, sottratta al collegio dell'autogoverno, non sia esercitata dall'organo di vertice dell'intero plesso, per evitarne la soggezione indiretta al giudizio della sezione disciplinare.

La funzione, pertanto, viene assegnata al Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato, quale più elevata qualifica sub apicale del sistema nel suo complesso, non facente parte del *Plenum*.

Il comma 3 disciplina la commissione istruttoria - composta per ciascun affare da tre membri non

facenti parti della Sezione disciplinare - fissandone i compiti.

Il comma 4 istituisce la Sezione disciplinare introducendo l'innovazione di maggior rilievo della nuova normativa, che tende ad assicurare la terzietà nell'esercizio della potestà disciplinare, secondo moduli analoghi a quelli operanti nella magistratura ordinaria.

L'organo è nominato nella prima adunanza del Consiglio di Presidenza tra i propri membri, il cui mandato ha la durata dell'intera consiliatura, che assume la funzione, oggi esercitata dal *plenum*, di decidere sulla eventuale fondatezza dell'incolpazione e sull'applicazione della sanzione.

La composizione della Sezione è fissata in cinque membri effettivi del C.P. (comma 4). La presidenza è affidata al Vice presidente del C.P.; gli altri componenti sono scelti, uno tra membri

"laici", uno tra i membri eletti dal C.d.S. e due membri eletti dai T.a.r., con votazione a scrutinio

segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti del C.P. (comma 6).

Sono previsti membri supplenti in identica proporzione tra le diverse componenti (comma 5).

Art. 3

Dispone la sostituzione dell'attuale art. 34. Il nuovo art. 34 è dedicato al procedimento disciplinare.

Dopo la contestazione degli addebiti da parte del titolare dell'azione disciplinare (comma 1) è

previsto l'intervento del C.P. per la sola nomina della commissione istruttoria (comma 2), stabilendosi che l'organo svolga il suo compito in contraddittorio con l'interessato, e riferisca poi al titolare che ha promosso il procedimento.

In tal modo, l'attività "requirente", che nella giustizia amministrativa non può essere rimessa al Procuratore generale, come nella magistratura ordinaria e presso la Corte dei conti (cfr. l. 13 aprile

1988 n. 117, art. 10, comma 9), può svolgersi sotto la diretta direzione e responsabilità di un organo, Presidente del Consiglio dei Ministri o Presidente Aggiunto del C.d.S., sostanzialmente terzo rispetto al C.P. e, soprattutto, rispetto alla neo istituita Sezione disciplinare.

Il comma 3, onde evitare incertezze interpretative, così favorendo la speditezza della procedura.

detta alcune disposizioni:

a) sulla facoltà dell'inquisito di farsi assistere da altro magistrato, avvocato o ove occorra consulente tecnico;

b) sulla comunicazione degli atti del procedimento;

c) sul differimento dello svolgimento di atti della procedura, precisandone la condizioni e le modalità. Tale comma introduce un regime rigoroso dei differimenti, a istanza di parte, delle varie fasi del procedimento disciplinare; questa esigenza nasce dall'esame delle prassi difensive distorte che il Consiglio ha dovuto fronteggiare recentemente.

d) Il comma riprende, pressoché testualmente, le corrispondenti disposizioni sancite dall'art. 1370, co. 5, cod. ord. mil., a loro volta riproduttive di un consolidato orientamento del Consiglio di Stato.

I commi 4 e 5 regolano le fasi conclusive dell'istruzione e le modalità di svolgimento della trattazione dinanzi alla Sezione disciplinare e la relativa decisione, imponendo termini che vengono poi dichiarati perentori dal comma 6.

Art. 4

L'articolo detta al primo comma due disposizioni di coordinamento:

a) la prima ha lo scopo di adeguare l'elenco delle attribuzioni del C.P. sancito dall'art. 13, l. n. 186 del 1982 alla istituenda Sezione disciplinare, sottraendo la fase deliberativa del procedimento disciplinare alla competenza generale del Consiglio;

b) la seconda, al fine di rendere più tempestivo, efficiente e credibile il sistema disciplinare della G.A., elimina dal relativo procedimento, l'onere di acquisire, nell'ottica del giudizio dei pari di cui costituisce retaggio storico, il parere dell'Adunanza generale del Consiglio di Stato ove la sezione disciplinare si determini nel senso della inflizione di una misura espulsiva ovvero della sospensione dal servizio.

Il secondo comma abroga l'art. 13, comma 4, della legge n. 186 del 1982, per le ragioni che sono state illustrate al precedente punto 2; si fa salvo il potere dell'organo di autogoverno, previsto dall'art. 5. t.u. Cons. St., di dispensare il magistrato amministrativo riconosciuto inidoneo allo svolgimento delle funzioni giudiziarie per infermità psico-fisica.

Il terzo comma individua il regime transitorio, relativamente ai procedimenti disciplinari in corso, sancendo l'ultrattività della disciplina attuale in relazione ai procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore della nuova legge, siano stati contestati gli addebiti.

Si adegua l'art. 13, comma 2 n.2, della stessa legge, precisando chi i provvedimenti disciplinari sono assunti dal C.P. mediante deliberazione della Sezione disciplinare.

Segue una norma di diritto intertemporale.